

093161693

Emendamento *ex art. 117 A.1*
con il seguente:
 sostituire l'articolo 8

Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n° 47 trovano applicazione per gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il Lavoro, l'Emigrazione e la Formazione Professionale, essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge e ad interventi finalizzati all'occupazione sulla base della vigente legislazione regionale ivi comprese le finalità previste dal Fondo unico per il precariato.

Firma:

